



COMUNE DI  
**GRANOZZO CON MONTICELLO**  
PROVINCIA DI NOVARA

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 4</b>	
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. 03	
in data <b>23 MAR. 1995</b>	

(n. 01/0232/00 cat.)

(1) **ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**Adunanza** --ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: (2) **TRASFORMAZIONE CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVA RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 60 DELLA LEGGE 142/90 APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.**

L'anno millenovecento **novantacinque** addi **dieci** --

del mese di **marzo** alle ore **21-** nella Sala delle adunanze consiglieri.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
1) BENETTI ARRIGO	Sindaco	X	
2) BELLAN PAOLO	Consigliere		X
3) BONASSI ALDO	»	X	
4) FILIPPINI CARLA	»		X
5) BELTRAME MARCO	»	X	
6) RAIMONDI PIERDOMENICO	»		X
7) ARMANO GIOVANNI	»		X
8) TOMMASINI LUCIANO	»	X	
9) STANGALINO ROCCO	»	X	
10) CORBELLINI PIERLUIGI	»	X	
11) CRIVELLI TIZIANO	»	X	
12) TIBERTI ADRIANO	»	X	
13) ZAPPA MASSIMO	»	X	
14) COLOMBO DANTE	»	X	
15) CARMAGNOLA GIUSEPPE	»	X	
Totali		11	4

Assiste l'adunanza l'infraiscritto Segretario Comunale Sig. **BRERA dott. GIANFRANCO**

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENETTI Arrigo --**

(3) **Sindaco pro-tempore** assume la presidenza e dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **4**  
dell'ordine del giorno.

(1) Originale (oppure) copia. L'originale è da conservarsi a macchina in prima battuta.  
(2) l'oggetto deve essere indicato in 10 lettere disposte su due righe al massimo.  
(3) Sindaco, Consigliere anziano, ecc.

4 del 10/03/1995

N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 60 DELLA LEGGE 142/90.  
APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**PREMESSO:**

- che del Consorzio Case di Vacanza dei comuni Novaresi, costituito con Decreto Prefettizio n; 10587 in data 31/5/1852 ai sensi degli artt. 156 e seguenti della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3/3/1934, fanno parte tutti i comuni della provincia di NOVARA con esclusione dei comuni di BEE, PISANO e STRESA;
- che l'art. 60 della L. 8/6/1990 n. 142 stabilisce l'obbligo a carico dei comuni e delle province di provvedere alla revisione dei consorzi in atto costituiti fra Enti Locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24, 25 e seguenti della legge stessa;
- che la trasformazione dei consorzi preesistenti nella nuova forma prevista dall'art. 25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Ente, unitamente all'approvazione dello Statuto del nuovo consorzio;
- che è stata accertata l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicato dalle norme per procedere alla sua trasformazione secondo lo spirito e la lettera delle richiamate norme della legge 142/90;
- che le bozze degli atti (Statuto e Convenzione) sono state trasmesse a tutti i comuni consorziati per consentirne l'esame prima della loro definitiva elaborazione;
- che in una riunione indetta tra gli Amministratori dei comuni che avevano inoltrato proposte di modifica ed osservazioni, tenutasi il 6/12/1994, sono state esaminate le conseguenti modifiche da apportare agli schemi degli atti suddetti e sono state evidenziate le motivazioni per le quali non si sono potute accogliere alcune osservazioni;
- che, a conclusione di tale riunione, sono stati elaborati definitivamente lo schema di Statuto del Consorzio da trasformare e lo schema di Convenzione da stipulare tra gli Enti aderenti;

**TUTTO CIO' PREMESSO;**

**ATTESO** che i suddetti schemi di atti sono conformi alla lettera ed allo spirito della legge n. 142/90;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 dal segretario comunale;

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi per alzata di mano:

**D E L I B E R A**

- 1) **DI APPROVARE** gli schemi di Statuto e Convenzione per la trasformazione del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, atti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione di cui al 2° comma dell'art. 25 della L. n. 142/90 ed a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la trasformazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa relativa alla stipulazione della convenzione sarà assunta a carico del bilancio del consorzio che provvederà successivamente al recupero della spesa stessa a carico dei comuni consorziati.

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990 n.142, il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze, esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ sulla proposta di cui alla presente deliberazione.

GRANOZZO, li 10 MAR. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23 MAR. 1995

al 06 APR. 1995

GRANOZZO, li 23 MAR. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

GRANOZZO, li 23 MAR. 1995

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 aprile 1995 ai sensi:

dell'art.47 della legge n.142/1990.

dell'art.45 della legge n.142/1990, ricevuta CO.RE.CO. prot. n. 2805 in data 23 marzo 1995.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

CAP. 28060 - TEL. 55113 - COD. FISC. 80013960036 - P. IVA 00467930038

ll. 10.03.1995

OGGETTO: Legge 08 giugno 1990 n.142 art.53. Parere del  
Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale,

in ordine alla proposta di deliberazione sottoposta al  
Consiglio Comunale, ad oggetto:

TRASFORMAZIONE CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI

AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 60 DELLA LEGGE 142/90. APPROVA=

ZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

in relazione alle proprie competenze e visti gli atti  
ad essa allegati, esprime parere FAVOREVOLE.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(BRERA dott. Gianfranco)

Il presente parere è inserito nella deliberazione del Consi-  
glio Comunale n. 04 del 10.03.1995.

## SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi degli artt. 24 e 25 della Legge 8/6/1990 n. 142 per la trasformazione del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi.

Premesso:

- che i Comuni della Provincia di Novara, con esclusione dei Comuni di Bee, Pisano e Stresa, fanno parte del Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, costituito con Decreto Prefettizio n. 10587 in data 31/5/1952, ai sensi degli artt. 156 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934;

- che l'art. 60 della Legge 8/6/1990 n. 142 stabilisce l'obbligo a carico dei Comuni e delle Province di provvedere alla revisione dei Consorzi in atto costituiti fra Enti Locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e 25 e seguenti della legge stessa;

- che la trasformazione dei Consorzi preesistenti nella nuova forma prevista dall'art. 25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Comune, unitamente all'approvazione dello Statuto del nuovo Consorzio;

- che i Comuni Consorziati successivamente indicati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicato dalle norme, e pertanto hanno espresso la volontà di procedere alla trasformazione del Consorzio secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata legge;

- che la volontà comune di conservare il Consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della legge n. 142/90, è stata espressa dai Comuni successivamente elencati, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, con le quali sono stati approvati lo Statuto del nuovo Consorzio e lo schema di Convenzione, oggetto della presente stipulazione;



## QUANTO SOPRA PREMESSO

fra i seguenti Comuni del Novarese e del Verbano-Cusio-Ossola:

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO

E' trasformato, ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142, il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, già costituito con Decreto del Prefetto di Novara n. 10587 in data 31 maggio 1952.

Il nuovo Consorzio è retto dallo Statuto, allegato Sub A) alla presente convenzione, che viene accettato dai contraenti in ogni sua parte.

Art. 2 - DENOMINAZIONE - SEDE

Il Consorzio mantiene la denominazione di "Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi", con sede nel Palazzo civico di Novara.

Art. 3 - DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in 30 anni e può essere rinnovata.

Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata
- b) per l'impossibilità del conseguimento degli scopi
- c) per volontà unanime dei Comuni Consorziati



Art. 4 - RECESSO

I Comuni Consorziati possono chiedere, con il preavviso di almeno un anno, di recedere dal Consorzio prima della scadenza, previa accettazione del recesso da parte dell'Assemblea con la maggioranza delle quote di partecipazione, a condizione che rinuncino ai loro diritti di proprietà sul patrimonio del Consorzio e si impegnino a versare fino alla loro scadenza le rate per l'ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali, contratti o deliberati al momento del recesso.

Art. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

Possono aderire al Consorzio, dopo la sua istituzione, altri Comuni a condizione che accettino integralmente le condizioni previste dallo Statuto e dalla presente Convenzione.

L'adesione di altri Comuni in ogni caso è subordinata all'approvazione della maggioranza delle quote rappresentate nell'Assemblea Consorziale, la quale, nella propria deliberazione di ammissione, deve indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo Ente dovrà sottostare.

Art. 6 - FINALITA'

Il Consorzio ha lo scopo di organizzare soggiorni-vacanze, in particolare per minori ed anziani, appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi fosse disponibilità di posti, ad altri Comuni od Enti che ne facciano richiesta.

Il Consorzio, per attuare i propri fini e per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, viene regolato dalle norme espressamente sancite dallo Statuto.

Art. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Comune Consorziato partecipa alla gestione del Consorzio e si accolla l'onere finanziario dell'attività in misura proporzionale al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.



Art. 8 - RAPPORTI ECONOMICI

- 1 - Le entrate del Consorzio sono rappresentate da:
  - a) Contributo ordinario dei Comuni Consorziati per le spese relative al funzionamento del Consorzio;
  - b) Entrate derivanti da corrispettivi per i servizi prestati;
  - c) Quote dei Comuni Consorziati per l'ammortamento dei mutui passivi;
  - d) Proventi e contributi dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
  - e) Contribuzioni di ciascun Comune Consorziato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e/o per investimenti.
- 2 - Il Contributo ordinario è determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
- 3 - Il Contributo ordinario deve essere determinato in modo che venga garantito il normale funzionamento del Consorzio.
- 4 - Le tariffe relative ai servizi erogati dal Consorzio sono definite dal Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio delle attività stagionali, sulla scorta delle direttive generali emanate dall'Assemblea Consorziale.

Le tariffe a carico dei Comuni Consorziati devono essere fissate tenendo conto dei soli costi di gestione.

Le tariffe per i servizi erogati dal Consorzio a favore di Enti non consorziati devono essere fissate tenendo conto anche costi relativi al funzionamento del Consorzio.
- 5 - Le quote relative al contributo ordinario ed all'ammortamento dei mutui devono essere versate alla Tesoreria del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno.

I corrispettivi per i servizi erogati devono essere saldati entro il 30 novembre di ogni anno.
- 6 - In caso di mancato versamento dei corrispettivi per i servizi prestati entro i termini fissati, il Consorzio può avvalersi delle modalità di riscossione previste dal D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e successive modificazioni.



Art. 9 - PRENOTAZIONE DEI SERVIZI

1 - I Comuni Consorziati concertano con il Consorzio le modalità di accesso ai servizi da parte della rispettive utenze.

2 - Nelle prenotazioni per soggiorni di minori ed anziani nelle Case di Vacanze i Comuni Consorziati hanno la precedenza rispetto agli altri utenti. Per altre iniziative organizzate e le relative prenotazioni, il Consorzio privilegia le soluzioni tendenti alla massima utilizzazione delle strutture ed al pareggio del bilancio.

3 - I Comuni Consorziati comunicano al Consorzio i nominativi dei dipendenti incaricati e preposti alla organizzazione delle attività e dei servizi erogati dal Consorzio.

Art. 10 - INFORMAZIONE AI COMUNI CONSORZIATI

1 - Sono inviati a tutti i Comuni Consorziati, entro 60 giorni dalla loro esecutività, i seguenti atti:

- deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione;
- deliberazione di approvazione del Conto consuntivo;
- deliberazione di modifica dello Statuto;
- tutte le deliberazioni che la maggioranza dell'Assemblea disporrà di trasmettere ai Comuni Consorziati.

2 - Agli effetti dell'art. 25, comma 3°, della Legge n. 142/90, gli atti sopra citati si considerano fondamentali.

Art. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE

1 - I Comuni Consorziati hanno diritto di sottoporre all'Assemblea Consorziale problemi attinenti l'attività del Consorzio.

2 - L'Assemblea Consorziale è obbligata ad esaminare le proposte ed a formulare motivate risoluzioni al Comune proponente.

3 - Ogni qualvolta da parte di almeno un terzo dei



partecipanti all'Assemblea Consorziabile è avanzata specifica istanza motivata, il Consiglio di Amministrazione richiede il parere consultivo a tutti i partecipanti al Consorzio su questioni di particolare importanza attinenti alla gestione imprenditoriale del Consorzio stesso.

4 - Il parere del Comune consultato deve pervenire al Consorzio entro trenta giorni dalla richiesta, dopo di che non può più essere preso in esame.

Art. 12 - REVISIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni variazione delle intese contenute nella presente convenzione deve essere preventivamente concordata tra le parti.

Art. 13 -

Le spese del presente atto sono a carico dei contraenti in parti uguali.



SCHEMA DI STATUTO  
DEL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESÌ

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- 1 - Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, già costituito con decreto del Prefetto di Novara n. 10587 in data 31/5/1952, ai sensi degli artt. 156 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, è trasformato in base a quanto disposto dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- 2 - Il Consorzio mantiene la denominazione di "Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi", con sede nel Palazzo Civico di Novara, Comune Capo Consorzio.

Art. 2 - ENTI CONSORZIATI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- 1 - Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni del Novaresi e del Verbano - Cusio - Ossola:

(vedasi art. 42)

- 2 - Le quote di partecipazione dei Comuni Consorziati sono proporzionali al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione.
- 3 - Del Consorzio possono entrare a far parte altri Comuni, a condizione che essi accettino integralmente le condizioni del presente Statuto. Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione della maggioranza delle quote rappresentate nell'Assemblea Consorziale, la quale, nella propria deliberazione di ammissione, deve indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo ente dovrà sottostare.



Art. 3 - SCOPO

1 - Il Consorzio ha lo scopo di organizzare soggiorni-vacanze, in particolare per minori ed anziani, appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi fosse disponibilità di posti, ad altri Comuni od Enti che ne facciano richiesta.

2 - Le attività del Consorzio saranno armonizzate con gli interventi sociali attuati o programmati dalla UU.SS.LL. comprese nel territorio del Consorzio stesso.



Art. 4 - DURATA

1 - La durata del Consorzio è di 30 anni. Sei mesi prima della scadenza del suddetto periodo la durata del Consorzio può essere prorogata.

2 - Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per l'impossibilità del conseguimento degli scopi;
- c) per volontà unanime dei Comuni Consorziati.

3 - I Comuni aderenti possono chiedere di recedere dal Consorzio prima della scadenza, con preavviso di almeno un anno, previa accettazione del recesso da parte dell'Assemblea con la maggioranza delle quote consortili;

4 - Il Comune che avanza richiesta di recesso deve espressamente impegnarsi, con la stessa deliberazione con la quale approva il recesso, a rinunciare ad ogni diritto ad esso spettante sul patrimonio del Consorzio, ed a versare fino alla loro scadenza le rate per l'ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali, contratti o deliberati al momento del recesso.

5 - In caso di recesso anticipato di taluno dei Comuni Consorziati la sua quota di partecipazione va ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri consorziati.



Art. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- 1) - L'Assemblea Consorziale
- 2) - Il Consiglio di Amministrazione
- 3) - Il Presidente
- 4) - Il Segretario

Art. 6 - CONVENZIONE

1 - Tra il Consorzio e i Comuni Consorziati è approvata una convenzione ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142/90.

2 - La convenzione di cui al 1° comma individua gli atti fondamentali del Consorzio che vanno trasmessi ai Comuni Consorziati.



## TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

## CAPO I

## ASSEMBLEA

Art. 7 - COMPOSIZIONI, RESPONSABILITA' E COMPETENZE

1 - L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dal presente Statuto.

2 - L'Assemblea è l'organo collegiale rappresentativo degli interessi dei Comuni Consorziati. Compete all'Assemblea la determinazione degli indirizzi per il conseguimento dei compiti statutari e la emanazione delle direttive generali da seguire per la migliore utilizzazione delle strutture, nel quadro di una adeguata partecipazione.

3 - Compete inoltre all'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale, del bilancio pluriennale e loro variazioni;
- b) l'approvazione del conto consuntivo;
- c) l'assunzione di mutui;
- d) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- e) l'approvazione, a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, di modifiche al presente Statuto. Se le modifiche sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione del Consorzio;



- f) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore;
- g) la deliberazione del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti;
- h) gli acquisti, le alienazioni e le relative permuta, gli appalti e le concessioni, che non costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali precedentemente approvati dall'Assemblea, e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
- i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori ed al Revisore;
- m) la deliberazione contenente l'ordinamento degli Uffici e dei servizi, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni.



Art. 8 - CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1 - L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 2 - Il Presidente convoca l'Assemblea di propria iniziativa, ovvero:
- a) ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudichi necessario.
  - b) su richiesta motivata di più Sindaci dei Comuni Consorziati che rappresentino almeno un quintodelle quote di partecipazione: in questo caso la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla domanda contenente gli argomenti da trattare.
- 3 - L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli oggetti da trattare deve essere spedito ai componenti ed al revisore dei conti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta anche telegraficamente, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4 - In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, il Presidente su richiesta del revisore, deve convocare l'Assemblea nell'ambito delle disposizioni di legge.



Art. 9 - PRESIDENZA

1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consorzio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza di entrambi i Vice Presidenti il componente più anziano di età.

3 - Chi presiede l'Assemblea è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Art. 10 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1 - I Sindaci dei Comuni Consorziati possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ad un Assessore o Consigliere del proprio Comune e i documenti relativi devono essere conservati dal Consorzio.

2 - La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee.

3 - La rappresentanza non può essere conferita al revisore, ai dipendenti ed al tesoriere del Consorzio, a società o a persone fornitrici di beni e servizi al Consorzio stesso.

4 - La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un Comune Consorziato.

Art. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1 - Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone.

2 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 30% dei suoi componenti, che rappresentino non meno della metà delle quote di partecipazione.

3 - In seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno 10 componenti che rappresentino non meno di un quarto delle quote di partecipazione.



Art. 12 - VOTAZIONI

- 1 - Il voto del rappresentante del singolo Comune Consorziato è pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
- 2 - La votazione avviene a scrutinio palese.
- 3 - Le deliberazioni che si fondano su apprezzamenti discrezionali su persone sono adottate a scrutinio segreto ad eccezione della nomina degli Amministratori e del Revisore;
- 4 - Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti votanti che rappresentino non meno del 51 % delle quote di partecipazione rappresentate dai votanti stessi.
- 5 - Le deliberazioni adottate a scrutinio segreto sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 13 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1 - Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni dell'Assemblea e redige il verbale che sottoscrive insieme al Presidente.
- 2 - Nel verbale sono riassunte, su richiesta dei membri dell'Assemblea, le loro dichiarazioni.

Art. 14 - PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

- 1 - Le deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritte dal Segretario per copia conforme, sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Novara e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
- 2 - I verbali e gli estratti delle deliberazioni sono conservate presso l'ufficio di segreteria del Consorzio unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte dell'Organo di Controllo.



## CAPO II

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da quattro Consiglieri.

Sono componenti di diritto:

- Il Sindaco del Comune di Novara con funzioni di Presidente, egli è anche il Presidente del Consorzio;
- Il Sindaco del Comune di Druogno che è anche uno dei due Vice Presidenti.

I cinque componenti elettivi sono scelti dall'Assemblea anche al di fuori del proprio ambito, tenendo presente le esigenze di rappresentatività delle diverse zone territoriali.

2- I componenti del Consiglio di Amministrazione scelti dall'Assemblea Consorziale fuori dal proprio ambito, devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e Provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per gli studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curriculum.

3- I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere rieletti.

4- Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni fino alla scadenza dei termine di durata di cui al precedente comma e non può essere prorogato per un periodo superiore a 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza.

Nel suddetto periodo di proroga, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione decade.

5- L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di un documento programmatico, da consegnare al Segretario, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Vice Presidente e di Consigliere, sottoscritto da alme-



no dieci componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote consortili.

L'elezioni avviene a scrutinio palese.

6 - I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio, vengono sostituiti dall'Assemblea Consorziata; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori;

7 - I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

8 - Le dimissioni di oltre la metà dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

9 - La decadenza di cui al comma precedente ha effetto dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

10 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese forzose sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1 - Il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia costruttiva.

2 - La mozione deve essere sottoscritta da almeno dieci componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote consortili; deve contenere proposte di nuove linee programmatiche, dei candidati alla carica di Vice Presidente e di Consigliere.

3 - L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione proposto.



Art. 17 - INCOMPATIBILITA'

1 - Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

2 - La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause d'ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra.

3 - La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un qualunque Amministratore del Consorzio.



Art. 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera i prelevamenti dei fondi di riserva e le variazioni di cassa;
- b) delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
- c) propone all'Assemblea Consorziata il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo;
- d) propone all'Assemblea Consorziata l'assunzione dei mutui a medio ed a lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
- e) autorizza i contratti da stipulare dal Presidente, approvandone i capitoli;
- f) adotta, in caso d'urgenza e sotto le proprie responsabilità, de liberazioni concernenti variazioni o assestamento di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni. Ove l'Assemblea neghi la ratifica o modifichi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione lo stesso o l'Assemblea, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sor ti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate;
- g) delibera le tariffe per l'ammissione ai soggiorni;
- h) delibera gli acquisti dei generi di prima necessità occorrenti per il funzionamento dei soggiorni senza limiti di spesa;
- i) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;
- l) delibera su provvedimenti concernenti il personale occorrente per il funzionamento del Consorzio e dei soggiorni;
- m) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze previste dalla Legge o dal presente Statuto al Presidente o al Segretario.



Art. 19 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - Ogni proposta di deliberazione deve recare i pareri e le atte stazioni di cui all'art. 27.
- 2 - In caso di pareri negativi, espressi da uno o più dei sogget- ti competenti al rilascio, l'adozione della deliberazione deve es sere motivata con le ragioni che inducono al contrario avviso il Consiglio di Amministrazione che si assume l'intera responsabili- tà dell'atto.
- 3 - Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediatamente comunicazione, a cura del Segretario, al Revisore dei conti.
- 4 - Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consig lio di Amministrazione, redige il verbale consistente nella rac- colta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte all'Assemblea, nonchè, a richiesta di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.
- 5 - Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segreta- rio, sono pubblicate e sottoposte al controllo eventuale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge.
- 6 - I verbali sono conservati presso l'ufficio di segreteria, uni tamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.
- 7 - In assenza del Segretario, i verbali sono redatti da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 8 - Degli atti annullati dall'organo di controllo viene data comu nicazione al Revisore dei conti.



Art. 20 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenta la necessità, su iniziativa del Presidente o su domanda di 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente, o chi ne fa le veci, presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, e ne dirige e coordina l'attività.

2 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.

3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

4 - In caso di assenza del Presidente le sedute del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza di entrambi i Vice Presidenti, dal membro presente più anziano di età.



## CAPO III

## PRESIDENZA DEL CONSORZIO

Art. 21 - COMPETENZA

- Il Presidente ha la rappresentanza legale istituzionale del Consorzio ed inoltre:
- a) - convoca, anche telefonicamente, e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - b) - convoca e presiede l'Assemblea, senza diritto di voto se non rappresenta la quota di un Comune nell'ambito del Consorzio, fissando l'ordine del giorno;
  - c) - sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione consorziale;
  - d) - firma i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione assieme al Segretario;
  - e) - sottoscrive le convenzioni con gli enti pubblici;
  - f) - sottoscrive tutti gli atti nell'interesse del Consorzio per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dal presente statuto al Segretario;
  - g) - promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
  - h) - può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte della propria competenza;
  - i) - può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti delle azioni per la riscossione di crediti conseguenti alla normale gestione del Consorzio;
  - l) - presiede le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private nonché le commissioni per la selezione del personale;
  - m) - stipula i contratti e adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia;
  - n) - firma, unitamente al Segretario ed al Contabile, i mandati di pagamento;
  - o) - dispone le misure disciplinari nei confronti del personale in-



feriori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

p) - formula proposte al Consiglio d'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

q) - adotta ogni altro provvedimento nell'interesse del Consorzio quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza, salvo la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta.

#### Art. 22 - VICE PRESIDENTE

1 - Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente di diritto o, in assenza anche di questi, dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea.

#### Art. 23 - INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

1 - Le indennità di carica, i gettoni di presenza e i criteri per l'erogazione delle indennità di missione e i rimborsi spesa del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono deliberati dall'Assemblea.

2 - I compensi di cui al 1° comma non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla legge per l'ente locale consorziato più grande.

3 - La deliberazione suddetta è assunta contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione del Consorzio.



## CAPO IV

## PERSONALE

Art. 24 - PIANTA ORGANICA

1 - La Pianta Organica del personale del Consorzio è la seguente:

- 1 Istruttore Amministrativo
- 1 Esecutore
- 2 Portinai-custodi.

2 - Le funzioni di Segretario e di Contabile sono espletate, con incarico di collaborazione disposto dal Consiglio di Amministrazione, da dipendenti di ruolo dei Comuni Consorziati, in possesso dei requisiti di professionalità.

3 - Per il funzionamento delle Case di Vacanze è assunto ogni anno il personale stagionale occorrente per i vari servizi: Direzione, Sanitario, Amministrativo, Educativo ed Ausiliario.

Art. 25 - SEGRETARIO

1 - Le funzioni di Segretario sono conferite dal Consiglio di Amministrazione al Segretario o Dirigente di un Comune Consorziato, con il consenso dell'Amministrazione interessata.

2 - Al Segretario spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per motivi di servizio.

3 - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del Consorzio, partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curando la verbalizzazione delle sedute medesime; è responsabile dell'istruttoria e della pubblicazione delle deliberazioni.

4 - Al Segretario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione funzioni di direzione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente.



ART. 26 - IL CONTABILE

- 1 - L'incarico di Contabile è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente di un Comune Consorziato che ricopra il posto di ruolo di Ragioniere o Contabile, con il consenso della Amministrazione interessata.
- 2 - Al Contabile spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per motivi di servizio.

Art. 27 - RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEL CONTABILE

- 1 - Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea è espresso il parere del Contabile in ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario sotto il profilo della legittimità.
- 2 - I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 28 - PERSONALE DI RUOLO

- 1 - Il personale di ruolo del Consorzio è assunto nel rispetto delle vigenti normative per i dipendenti degli Enti Locali e con il trattamento economico e giuridico vigente per il personale del Comune di Novara, sede legale del Consorzio.



Art. 29 - PERSONALE STAGIONALE

- 1 - Il personale stagionale occorrente per il funzionamento delle Case di Vacanze è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2 - Il personale di Direzione, Sanitario, Amministrativo ed Educativo è assunto mediante selezione pubblica tra aspiranti muniti dei requisiti richiesti dalle norme regionali in materia, ed idonei alle specifiche mansioni.
- 3 - Per l'assunzione del personale ausiliario si attuano le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO V

CONTROLLI

SEZIONE I<sup>^</sup> - REVISORE DEI CONTI

Art. 30 - NOMINA

- 1 - Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27/1/1992 n. 88.
- 2 - Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3 - Non possono ricoprire la carica di revisore i componenti il Consiglio di Amministrazione, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi del Consorzio, ivi compresi le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.



- 4 - La qualità di Revisore si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità di cui al comma 3.
- 5 - La decadenza è dichiarata<sup>ta</sup> dall'Assemblea, anche su proposta di un Amministratore del Consorzio o di un Comune Consorziato.

Art. 31 - COMPITI E RESPONSABILITA'

- 1 - Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità, redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione del Conto consuntivo.
- 2 - Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 3 - Per l'espletamento dei suddetti compiti il Revisore esercita le funzioni previste dal decreto 4/10/1991 del Ministero del Tesoro Art. 4 (G.U. 245 del 18/10/1991), accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio.
- 4 - Il Revisore deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia, nonché l'esatto versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e l'adempimento degli obblighi relativi.
- 5 - La mancata verifica per tre trimestri consecutivi, senza giustificato motivo o la mancata presentazione della relazione al Conto in tempo utile per l'approvazione da parte dell'Assemblea è motivo di decadenza dall'incarico.



- 6 - Degli accertamenti eseguiti viene redatto a cura del Revisore stesso apposito verbale.
- 7 - Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

SEZIONE II^ - CONTROLLI ESTERNI

Art.32 - CONTROLLI

- 1 - Salvo diverse disposizioni recate da Leggi vigenti, al Consorzio si applicano le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142 sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e per le Province.



## FINANZIA E CONTABILITA'

Art. 33 - BILANCIO - CONTO CONSUNTIVO

- 1 - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2 - Il Consiglio di Amministrazione propone per l'approvazione all'Assemblea il Bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed il Bilancio pluriennale, redatti in conformità alla normativa vigente.
- 2 - Il Bilancio pluriennale di previsione ha durata triennale. E' articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
- 3 - Il Conto consuntivo, redatto in conformità della normativa vigente, corredato dalla relazione del Revisore, è approvato entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.  
Qualora il Conto consuntivo dovesse evidenziare un disavanzo, i Comuni dovranno provvedere al ripianamento di tale deficit in base ai criteri indicati all'art. 36 comma 1 e 2.

Art. 34 - PATRIMONIO

- 1 - Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili che sono conferiti dagli Enti Consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività.
- 2 - Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consorziale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma del codice civile.
- 3 - Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili è deliberata dall'Assemblea.



4 - Il Consorzio non può realizzare utili a carico dei Comuni Consorzati. Gli eventuali avanzi di amministrazione sono destinati al finanziamento di opere per il miglioramento degli immobili e delle attrezzature e/o alla riduzione delle quote annuali dei Comuni Consorzati per le spese di funzionamento del Consorzio.

5 - In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio è ripartito tra i Comuni Consorzati, in rapporto ai conferimenti, alle quote di partecipazione per la formazione del patrimonio, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.

Art. 35 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E RAPPORTI ECONOMICI CON I COMUNI CONSORZIATI

1 - Le entrate del Consorzio sono rappresentate da:

- a) Contributo ordinario dei Comuni Consorzati per le spese relative al funzionamento del Consorzio;
- b) Entrate derivanti da corrispettivi per i servizi prestati;
- c) Quote dei Comuni Consorzati per l'ammortamento dei mutui passivi;
- d) Proventi e contributi dello Stato, di altri Enti pubblici e privati;
- e) Contribuzioni di ciascun Comune Consorzato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e/o per investimenti.

2 - Le quote relative ai contributi ed all'ammortamento dei mutui sono suddivise fra i Comuni Consorzati proporzionalmente al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione.

3 - I rapporti economici con i Comuni Consorzati sono regolati dalla Convenzione.



Art. 36 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI

- 1 - Il Contributo ordinario a carico dei Comuni Consorziati è determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
- 2 - Il Contributo ordinario deve garantire il finanziamento della spesa necessaria al normale funzionamento del Consorzio.
- 3 - I corrispettivi per i servizi erogati dal Consorzio sono fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- 4 - Per i Comuni Consorziati il corrispettivo deve essere stabilito tenendo conto dei soli costi di gestione dei servizi.

Art. 37 - CONTRAZIONE DI MUTUI

- 1 - Il Consorzio può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge; a tal proposito si applicano, dove non specificatamente previste per i Consorzi, le disposizioni vigenti per i Comuni e le Province. La partecipazione dei Comuni Consorziati ai relativi oneri è proporzionale al numero degli abitanti.
- 2 - Le garanzie per la contrazione dei mutui, a valere sui primi tre titoli del bilancio, possono essere rilasciate sia pro-quota dai Comuni che costituiscono il Consorzio, sia da uno o più Comuni Consorziati che intendono garantire i mutui richiesti dal Consorzio.
- 3 - Le rate di ammortamento dei mutui sono assunti a carico del Bilancio del Consorzio.



Art. 38 - CONTABILITA'

- 1 - L'ordinamento contabile del Consorzio è riservato alla Legge.
- 2 - Dal Bilancio e dal conto consuntivo devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale del Consorzio, gli utili conseguiti o le perdite sofferte.
- 3 - Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 39 - SERVIZIO DI TESORERIA O DI CASSA

- 1 - Il servizio di Tesoreria o di cassa è disimpegnato dal Tesoriere del Comune di Novara alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite per tale Comune.
- 2 - Il Consorzio può disporre la riscossione dei contributi e delle quote di ammortamento mutui, mediante l'iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 28/1/1988 n. 43.



## TITOLO IV

## NORME TRANSITORIE E FINALI

NORME TRANSITORIEArt. 40 - SUBINGRESSO

- 1 - Il nuovo Consorzio subentra al Consorzio istituito con Decreto del Prefetto di Novara n. 10587 in data 31/5/1952, in applicazione dell'art. 60 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 2 - Il Consorzio subentra nella titolarità di tutti i rapporti contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi per la gestione del Consorzio sopra richiamato, già in essere alla data della costituzione, assumendosi gli oneri con effetto dalla data di insediamento degli organi del nuovo Consorzio.
- 3 - Il patrimonio del cessato Consorzio, risultante dall'ultimo bilancio approvato, è trasferito al nuovo Consorzio.
- 4 - Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Consorzio vigente all'atto della revisione, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con atto n. 5-28688, i Comuni facenti parte di tale Consorzio, anche se non aderiscono al nuovo Ente, sono tenuti al pagamento dei mutui precedentemente contratti.

Art. 41 - CONVOCAZIONE DELLA PRIMA ASSEMBLEA

- 1 - La prima Assemblea è convocata dal rappresentante del Comune che ha la maggiore quota di partecipazione, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione di cui al precedente art. 6.
- 2 - Fino all'insediamento dei nuovi organi statutari rimangono in carica gli Amministratori nominati dal Consorzio prima della sua revisione.



NORME FINALI

Art. 42

1 - All'art. 2 del presente Statuto saranno inseriti i Comuni che nel termine di 60 giorni dalla trasmissione da parte del Comune di Novara degli schemi definitivi del presente Statuto e della Convenzione, o comunque prima della stipulazione della Convenzione di cui all'art. 6, avranno deliberato di aderire al Consorzio approvandone sia lo Statuto che la Convenzione.

2 - Successivamente i Comuni facenti parte del Consorzio prima della revisione, potranno aderire al nuovo Ente, entro un anno dalla costituzione del Consorzio, con l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello Statuto e della Convenzione e previa deliberazione dell'Assemblea Consorziale.

Con tale deliberazione l'Assemblea determinerà i rapporti economici tra il Consorzio ed il nuovo Comune aderente con riferimento in particolare ad eventuali spese di investimento sostenute dal Consorzio nell'anno precedente.

Art. 43

1 - Dopo l'effettiva entrata in funzione della nuova Provincia del Verbano - Cusio - Ossola, in esecuzione del D.Leg. n. 277 del 30 aprile 1992, il Consorzio assumerà la natura di Consorzio interprovinciale.

